



COMUNE DI GENOVA

118 Direzione Urbanistica

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N.ATTO N. PGC 48 del 05/12/2024

ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELERADIOCOMUNICAZIONE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 48 del 5 dicembre 2024

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica, Demanio Marittimo, Sviluppo economico, Lavoro e Rapporti sindacali, Mario Mascia;

Premesso che:

con il termine 5G si intende la quinta generazione delle tecnologie di comunicazione elettronica in mobilità, il cui dispiegamento in Europa è avvenuto in base al piano di azione definito con la Comunicazione CE n. 2016/588 (cd. 5G Action Plan);

si tratta quindi di una tecnologia che permetterà velocità di connessione maggiori di quelle attuali e abiliterà una serie di nuovi servizi nell'ambito della c.d. "Internet of Things", quali quelli relativi alla mobilità, alla gestione della logistica, al monitoraggio ambientale e delle infrastrutture, alla telemedicina, all'agricoltura, alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;

Considerato che:

l'ordinamento italiano considera le infrastrutture di comunicazione mobile tra le "opere di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 90, comma 1, del D.lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice stesso, ne garantisce la distribuzione in tutto il territorio nazionale in quanto "assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione

primaria”;

la Legge 36/2001 Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, come modificata dalla Legge 120/2020, stabilisce, all’art. 8 comma 6, che “i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’articolo 4”;

è interesse del Comune dotarsi di strumenti validi e preventivi che monitorino e gestiscano sin dall’inizio l’attività di sviluppo locale dei singoli operatori attraverso un Regolamento comunale per l’installazione di impianti di teleradiocomunicazioni;

il “Regolamento per l’installazione di impianti di teleradiocomunicazione sul territorio del Comune di Genova”, che si adotta con il presente provvedimento, disciplina il corretto insediamento urbanistico, ambientale e territoriale degli impianti di telefonia mobile - avuto riguardo anche ai siti considerati sensibili, quali: asili nido e relative pertinenze; scuole di ogni ordine e grado e relative pertinenze; sedi e strutture universitarie e relative pertinenze; attrezzature per l’assistenza degli anziani e relative pertinenze; residenze protette per l’assistenza ai disabili e relative pertinenze; strutture per l’assistenza alla maternità, l’infanzia e l’età evolutiva e relative pertinenze; aree attrezzate a parco pubblico; ospedali e relative pertinenze - nonché il loro adeguamento, spostamento ed esercizio, al fine di:

- assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, con particolare riguardo ai beni e alle aree di interesse storico, culturale e paesaggistico;
- minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico;
- garantire il carattere di utilità pubblica degli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, di quelli esercitati dallo Stato e delle opere accessorie occorrenti per la loro funzionalità.

il Comune di Genova intende garantire una dislocazione pianificata, ordinata e ragionevole delle antenne all’interno del perimetro comunale per evitare inutili sovrapposizioni di stazioni ed assicurando al contempo una completa e ottimale copertura di segnale sul territorio per la migliore fruizione dei servizi necessari al completamento dei processi di digitalizzazione.

a tal fine vengono individuati dei criteri in base ai quali localizzare preferibilmente gli impianti:

1. postazioni già occupate da impianti per la telefonia mobile alla data di decorrenza del Regolamento, ove è sempre preferibile la pratica di “coabitazione” (cositing), fermo restando che l’eventuale aumento delle emissioni radio va monitorato da parte di ARPAL anche ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti dalla normativa e che la coabitazione potrà essere imposta nei limiti dell’art. 50 del D.Lgs. n. 259/2003, modificato dal D.Lgs. 207/2021 (Codice

- delle Comunicazioni Elettroniche);
2. strutture di sostegno preesistenti quali torri tecnologiche e di illuminazione, serbatoi, sostegni/tralicci e altre opere alte;
 3. edifici esistenti o terreni liberi ubicati all'interno delle aree individuate quali ambiti di riqualificazione urbanistica produttiva (AR-PI e AR-PU) dal Piano Urbanistico Comunale;
 4. all'interno delle zone omogenee B di cui all'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (Ambito di conservazione dell'impianto urbanistico AC-IU e Ambito di riqualificazione urbanistica residenziale AR-UR del Piano Urbanistico Comunale), coperture di edifici, purché non sottoposti a vincoli di cui alle parti II e III del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
 5. zone periferiche fuori dalla perimetrazione Centro abitato ai sensi dell'art. 4 del Codice della Strada nonché centro edificato ai sensi dell'art 18 della L. n. 865/1971 - DGC n 36/1994 e ss.mm.;
 6. Nelle zone omogenee A, così come individuate nella cartografica del Piano Urbanistico Comunale (AC-VP, AC-VU, AC-CS, AC-US, AC-AR, ACO-L, AC-NI), è preferibile l'installazione di stazioni radio base di piccola potenza prive di infrastrutture evidenti (smallcells).
 7. inoltre, fatti salvi eventuali accordi stipulati tra l'Amministrazione Comunale e gli operatori, per quanto attiene alla localizzazione, ubicazione e condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 comma III del Codice Comunicazioni Elettroniche, non sono ammesse nuove installazioni di impianti: nei Parchi di Interesse Naturalistico e Paesaggistico così come individuati e descritti nelle Norme di Conformità del PUC vigente – Disciplina Paesaggistica di Livello Puntuale ed in tutte le zone qualificate quali Parchi Urbani (PU), Manufatti Emergenti (ME) e Sistemi di Manufatti Emergenti (SME) dal Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico regionale, nonché su immobili individuati dal Livello Paesaggistico Puntuale del PUC come emergenze storico - artistiche ed esteticamente rilevanti.

Considerato inoltre che:

il "Regolamento per l'installazione di impianti di teleradiocomunicazione sul territorio del Comune di Genova":

- si applica nei riguardi di tutte le sorgenti da ubicare nel territorio comunale che generano emissioni non ionizzanti utilizzate per reti di comunicazione elettronica;
- costituisce il documento di riferimento per le infrastrutture di teleradiocomunicazione di Genova fornendo le aree preferenziali, i criteri e le prescrizioni urbanistico-edilizie per il posizionamento degli impianti;
- considera la localizzazione idonea per gli impianti, valutandone l'adattabilità a fornire le funzioni necessarie per l'offerta dei servizi di comunicazione senza contrastare con tutti gli aspetti riguardanti le prescrizioni urbanistiche e di tutela paesaggistica nonché le normative relative alla salute e al benessere della popolazione.

Ritenuto, pertanto, opportuno, alla luce di quanto sopra indicato, adottare il "Regolamento per l'installazione di impianti di teleradiocomunicazione sul territorio del Comune di Genova", allegato al presente provvedimento quale parte integrante;

Atteso che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dirigente della Direzione Urbanistica, quale responsabile del procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Servizio competente, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis primo comma del D.Lgs. 267/2000;

Considerato che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente per cui non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147bis, comma 1, del D.lgs. 267/2001;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2001 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.lgs. n. 259/2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche";
- la Legge n. 36/2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
- il D.lgs. n. 152/2006 "Codice dell'Ambiente";
- il D.lgs. n. 42/2004 "Codice dei Beni culturali e del paesaggio";
- il PUC del Comune di Genova, il cui procedimento si è concluso con Determinazione Dirigenziale n. 2015-118.0.0.-18, in vigore dal 3 dicembre 2015;

La Giunta

PROPONE

al Consiglio Comunale

1) di adottare il "Regolamento per l'installazione di impianti di teleradiocomunicazione sul territorio del Comune di Genova";

2) di dare mandato alla Direzione Urbanistica per tutti gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;



COMUNE DI GENOVA

118 Direzione Urbanistica	PROPOSTA N. PDL 298 DEL 04/12/2024
----------------------------------	---


OGGETTO:

ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELERADIOCOMUNICAZIONE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

DESCRIZIONE	NOME
1. Regolamento per l'installazione di impianti di radiotelecomunicazione sul territorio del Comune di Genova	

Arch. Gianfranco Di Maio



COMUNE DI GENOVA

**REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
DI TELERADIOCOMUNICAZIONE SUL TERRITORIO
DEL COMUNE DI GENOVA**



COMUNE DI GENOVA

SOMMARIO

Art. 1 - Finalità	3
Art. 2 – Campo di applicazione	3
Art. 3 - Modalità di localizzazione	3
Art. 4 - Aree preferenziali e criteri	4
Art. 5 – Procedure Autorizzative	5
Art. 6 - Impianti temporanei	5
Art. 7 – Limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e valori di attenzione	5
Art. 8 – Obiettivi di qualità.....	6
Art. 9 – Prescrizioni Urbanistico - edilizie	6
Art. 10 – Inserimento degli impianti nel contesto territoriale	
Art. 11 - Azioni di risanamento	7
Art. 12 - Azioni di Controllo	8
Art. 13 – Catasto digitale degli impianti.....	8
Art. 14 – Adempimenti in relazione alla decadenza della licenza ministeriale.....	9
Art. 15 – Sanzioni	9
Art. 16 – Informazione alla popolazione	9
Art. 17 – Entrata in vigore del Regolamento	9



COMUNE DI GENOVA

Art. 1 - Finalità

1. Il Comune, con il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 intende *“assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazioni in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4”* della legge 22 febbraio 2001, n. 36”, fermo restando che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 comma 1 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, *“gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, quelli esercitati dallo Stato e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327”*.
2. Il presente Regolamento ha lo scopo di:
 - a) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, con particolare riguardo ai beni e alle aree di interesse storico, culturale e paesaggistico;
 - b) minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico;
 - c) garantire il carattere di utilità pubblica degli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, di quelli esercitati dallo Stato e delle opere accessorie occorrenti per la loro funzionalità.

Art. 2 – Campo di applicazione

1. Per i fini di cui all'art. 1 le disposizioni del presente Regolamento si applicano nei riguardi di tutte le sorgenti da ubicare nel territorio comunale che generano emissioni non ionizzanti utilizzate per reti di comunicazioni elettroniche.
2. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano per:
 - a) le linee in fibra ottica;
 - b) gli impianti di teleradiodiffusione;
 - c) le linee di trasporto dell'energia elettrica.

Art. 3 - Modalità di localizzazione

1. La localizzazione dei siti idonei per gli impianti viene considerata valutandone l'adattabilità a fornire le funzioni necessarie per l'offerta dei servizi di comunicazione, senza contrastare con tutti gli aspetti riguardanti le prescrizioni urbanistiche e di tutela paesaggistica nonché con le normative relative alla salute e al benessere della popolazione.
2. Le localizzazioni sono individuate secondo l'ordine di preferenza stabilito nel presente regolamento.
3. Tutti gli impianti presenti sul territorio sono riportati all'interno di un'apposita planimetria virtuale rinvenibile sul sito dell'amministrazione comunale ad esclusione dei dati tecnici degli impianti.



COMUNE DI GENOVA

Art. 4 - Criteri e indicazioni progettuali

1. Gli impianti vengono preferibilmente localizzati, ove possibile, secondo i seguenti criteri:
 - a) postazioni già occupate da impianti per la telefonia mobile alla data di decorrenza del Regolamento, ove è sempre preferibile la pratica di “coabitazione” (cositing), fermo restando che l’eventuale aumento delle emissioni radio va monitorato da parte di ARPAL anche ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti dalla normativa e che la coabitazione potrà essere imposta nei limiti dell’art. 50 del D.Lgs. n. 259/2003, modificato dal D.Lgs. 207/2021 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche);
 - b) strutture di sostegno preesistenti quali torri tecnologiche e di illuminazione, serbatoi, sostegni/tralicci e altre opere alte;
 - c) edifici esistenti o terreni liberi ubicati all’interno delle aree individuate quali ambiti di riqualificazione urbanistica produttiva (AR-PI e AR-PU) dal Piano Urbanistico Comunale;
 - d) all’interno delle zone omogenee B di cui all’art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (Ambito di conservazione dell’impianto urbanistico AC-IU e Ambito di riqualificazione urbanistica residenziale AR-UR del Piano Urbanistico Comunale), coperture di edifici, purché non sottoposti a vincoli di cui alla parte II del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
 - e) zone periferiche fuori dalla perimetrazione Centro abitato ai sensi dell’art. 4 del Codice della Strada nonché centro edificato ai sensi dell’art 18 della L. n. 865/1971 - DGC n 36/1994 e ss.mm.;
2. Le richieste di nuove installazioni in ambiti diversi da quelli sopra indicati dovranno essere corredate da un’adeguata motivazione in ordine alla necessità di localizzare altrove l’impianto per garantire la copertura del territorio con le reti di comunicazioni elettroniche. In tali ipotesi, la favorevole valutazione dell’istanza da parte dell’Amministrazione comunale potrà essere subordinata alla realizzazione delle opere di mitigazione ove prescritte.
3. I Gestori, a seguito di analisi degli impatti dell’intervento sulle attuali caratteristiche dei luoghi, potranno essere comunque invitati ad individuare, di concerto con l’Amministrazione Comunale, ulteriori misure a tutela del corretto insediamento urbanistico e territoriale dell’impianto e/o opere di compensazione così come previste dal D.P.C.M. 12/12/2005 per le zone sottoposte a vincolo paesaggistico.
4. Nelle zone omogenee A, di particolare pregio storico, architettonico, paesaggistico, interessate da regimi vincolistici imposti dalla normativa vigente, è preferibile l’installazione di stazioni radio base di piccola potenza prive di infrastrutture evidenti (smallcells).
5. Fatti salvi eventuali accordi stipulati tra l’Amministrazione Comunale e gli operatori, per quanto attiene alla localizzazione, coabitazione e condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 comma III del Codice Comunicazioni Elettroniche, non sono ammesse nuove installazioni di impianti:
 - a) su siti ricompresi nei Parchi di Interesse Naturalistico e Paesaggistico così come individuati e descritti nelle Norme di Conformità del PUC vigente – Disciplina Paesaggistica di Livello Puntale in particolare:
 - A - Parco Naturale Regionale del Beigua;
 - B - Monte Pennello – Punta Martin
 - C – Monte Gazzo
 - D – Parco delle Mura



COMUNE DI GENOVA

E – Parco dei Forti

F – Valle del Rio Nervi – Monte Fasce – Monte Moro

G – Aree Natura 2000;

- b) in aree qualificate quali Parchi Urbani (PU), Manufatti Emergenti (ME) e Sistemi di Manufatti Emergenti (SME) dal Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico regionale;
- c) su immobili individuati dal Livello Paesaggistico Puntuale del PUC come emergenze storico - artistiche ed esteticamente rilevanti.

Art. 5 – Procedure Autorizzative

1. Le procedure autorizzative relative agli impianti di telefonia mobile e trasmissione dati e la modifica delle caratteristiche di emissione degli stessi fanno riferimento alle norme contenute negli artt. 43 e seguenti del vigente Codice delle Comunicazioni Elettroniche; sin d'ora sono fatte salve le eventuali successive modifiche e semplificazioni in futuro apportate dalle sopravvenute normative nazionali e regionali vigenti in materia. In caso di sopravvenute modifiche legislative varranno le nuove disposizioni.

Art. 6 - Impianti temporanei

1. Gli impianti temporanei sono quelli da installare per un periodo limitato (massimo 120 giorni così come disciplinato dalla vigente Normativa in materia) e non necessitano di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 47 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche. Tali impianti sono giustificati dalla necessità di aumentare le possibilità di comunicazione e offerta di servizi senza penalizzare gli utenti nei casi in cui le infrastrutture esistenti risultino essere insufficienti;
2. Si considerano impianti provvisori anche quelli in sostituzione temporanea degli impianti in via di trasformazione e/o adeguamento.
3. Gli impianti provvisori non devono in alcun caso superare i limiti di esposizione previsti dalla legislazione nazionale vigente oltre a rispettare il principio di minimizzazione e quanto previsto dalla Legge Quadro n° 36/2001, dai relativi decreti di attuazione e dalle successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle prescrizioni del presente regolamento.
4. Gli impianti temporanei devono essere immediatamente disattivati al cessare dell'esigenza e rimossi al termine del periodo dichiarato nella comunicazione di cui al comma 2 del predetto art. 47.
5. Qualora alla scadenza dell'autorizzazione l'installazione non sia rimossa, il Comune provvederà ad attivare le procedure sanzionatorie previste dalla legge.
6. Sono esclusi dall'osservanza di questo regolamento gli impianti provvisori appartenenti a organi dello Stato con funzioni riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblica e quelli realizzati in occasione di eventi eccezionali o calamità.

Art. 7 – Limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e valori di attenzione

1. I limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione rispettivamente degli effetti acuti e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione, dovuti alla esposizione dei campi elettromagnetici, sono quelli prescritti dalla vigente Normativa in materia.



COMUNE DI GENOVA

2. Gli stessi si intenderanno variati automaticamente ove normative di carattere nazionale intervengano con disposizioni diverse.

Art. 8 – Obiettivi di qualità

1. Fermi restando i limiti di cui all'art. 7, la progettazione, la realizzazione, nonché la modifica degli impianti, di cui all'art. 2 del presente Regolamento, devono avvenire utilizzando le migliori tecnologie disponibili in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.
2. Gli obiettivi di qualità per la progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici sono fissati dalla vigente Normativa in materia.
3. Nel caso di esposizioni multiple generate da più impianti valgono le disposizioni contenute dalla vigente Normativa in materia.
4. Per il perseguimento degli obiettivi di qualità architettonica, vedasi successivi art. 9 e 10.

Art. 9 – Prescrizioni Urbanistico - edilizie

1. I nuovi supporti degli impianti, siano essi collocati al di sopra degli immobili esistenti o su suolo, non dovranno superare l'altezza necessaria a garantire la qualità di copertura dell'area e/o la coabitazione di diversi operatori;
2. Sono sempre fatte salve le disposizioni contenute in fonti normative di grado superiore al presente regolamento: a titolo meramente esemplificativo, il Codice della strada, vincoli in materia aeroportuale.
3. In caso di aree tutelate ai sensi del D.Lgs 42/2004 e di siti sensibili di cui al successivo comma 4, al fine di consentire alle autorità comunali competenti alla gestione del suolo pubblico, ai sensi dell'articolo 43 comma I del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, di adottare senza indugio le occorrenti decisioni e di rispettare procedure semplici, efficaci, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie nell'esaminare le domande per la concessione del diritto di installare le infrastrutture, valutando già *per tabulas* il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti ed altresì la minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, dovrà essere oggetto di specifica proposta progettuale, contestuale alla presentazione dell'istanza, l'ubicazione piano altimetrica dei nuovi supporti e degli apparati di servizio degli impianti.
4. Sono considerati siti sensibili le aree specificamente individuate su apposita planimetria - da redigersi a cura dell'Amministrazione comunale, anche con riferimento alle linee guida vigenti per la definizione delle pertinenze esterne con dimensione abitabile - nel rispetto del principio di precauzione, anche se non sottoposte ad altri vincoli:
 1. asili nido e relative pertinenze;
 2. scuole di ogni ordine e grado e relative pertinenze,
 3. attrezzature per l'assistenza degli anziani e relative pertinenze;
 4. residenze protette per l'assistenza ai disabili e relative pertinenze;
 5. strutture per l'assistenza alla maternità, l'infanzia e l'età evolutiva e relative pertinenze;
 6. ospedali e relative pertinenze;



COMUNE DI GENOVA

Art. 10 – Inserimento degli impianti nel contesto territoriale

1. Al fine di consentire alle autorità comunali competenti alla gestione del suolo pubblico, ai sensi dell'articolo 43 comma I del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, di adottare senza indugio le occorrenti decisioni e di rispettare procedure semplici, efficaci, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie nell'esaminare le domande per la concessione del diritto di installare le infrastrutture, valutando già per tabulas il corretto insediamento territoriale degli impianti nel contesto territoriale, urbano ed extraurbano, anche sotto il profilo dell'adozione del criterio preferenziale della co-ubicazione, ogni istanza di nuova costruzione che preveda la realizzazione di pali o tralicci dovrà essere accompagnata da una planimetria nella quale sia evidenziata anche l'eventuale presenza di ulteriori strutture analoghe. In caso di favorevole valutazione dell'istanza, ai fini della realizzazione delle nuove installazioni potranno essere richieste opere di mitigazione e/o compensazione, così come indicate all'art. 4 comma 3 del presente Regolamento.
2. Ai medesimi fini di cui al comma I, nelle zone soggette a vincolo paesaggistico le istanze per nuovi impianti tecnologici per teleradiocomunicazioni che prevedano la realizzazione di pali o tralicci, oltre ai documenti richiesti dalle norme e regolamenti vigenti, dovranno essere corredate dei seguenti elaborati:
 - a) documentazione fotografica di dettaglio e d'insieme dell'area oggetto di intervento. Quest'ultima con punti di ripresa anche dai punti di vista significativi dai quali la nuova infrastruttura in progetto risulterà visibile;
 - b) fotoinserimenti/rendering/fotomontaggi realistici da diversi punti di vista, privilegiando le posizioni di maggiore visibilità da affacci panoramici, percorsi, sentieri e strade pubbliche o ad uso pubblico;
 - c) planimetria/e profili dell'area alla/e scala/e opportuna/e nella quale sia evidenziato il loro rapporto visivo e percettivo con la nuova opera in progetto;
 - d) relazione sulle scelte progettuali assunte a seguito delle analisi svolte atte a dimostrare il corretto inserimento dell'opera, alla scelta di elementi di mitigazione dell'impatto (quali ad es. coloriture del palo e degli apparati, mascheramento con elementi vegetali arbustivi e arborei, adozione di finti alberi in sostituzione di pali o tralicci, ecc.);
 - e) profili ortogonali del progetto, nel numero e nelle scale sufficienti, atti a dimostrare il livello di interferenza sulle visuali panoramiche;
 - f) natura ed entità delle eventuali interferenze con la vegetazione in loco riferita sia all'epigeo (chioma) sia all'ipogeo (apparato radicale).
3. La documentazione, di cui al comma precedente, sarà valutata al fine di contenere l'impatto sulle visuali panoramiche, evitare le modifiche dei profili dei crinali, concordare le tecniche mimetiche proposte, rendere le infrastrutture non evidenti rispetto al paesaggio.

Art. 11 - Azioni di risanamento

1. Gli impianti, che non rispettano la vigente normativa in materia di limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, devono essere ricondotti a conformità ai suddetti limiti.



COMUNE DI GENOVA

2. Nell'attuazione delle azioni di risanamento, i gestori dovranno presentare all'Ufficio Tecnico del Comune il programma degli interventi contenente le modalità ed i tempi di realizzazione.
3. L'Ufficio Tecnico del Comune darà l'approvazione, sulla base dei pareri espressi dall'ARPAL, ove vengano superati i limiti di esposizione e i valori di cautela previsti dal DM 381/98 e s.m.i., alle azioni di risanamento a carico dei titolari degli impianti.
4. Nell'ambito delle azioni di risanamento la riduzione dei contributi dei campi elettromagnetici è effettuata ai sensi dell'allegato C del DM 381/98 e s.m.i.
5. Le modalità e i tempi di esecuzione delle azioni di risanamento sono determinati dall'Ufficio Tecnico del Comune di volta in volta, sentita l'ARPAL.
6. Il Comune comunica ai soggetti interessati le modalità ed i tempi di esecuzione delle azioni di risanamento, che dovranno essere attuate entro 60 gg. da predetta comunicazione.

Art. 12 - Azioni di Controllo

1. L'Amministrazione Comunale potrà in qualsiasi momento effettuare controlli relativi alle emissioni degli impianti esistenti, avvalendosi di ARPAL, anche a seguito di segnalazioni da parte dei cittadini e/o comitati.
2. Ove, a fronte di controlli, si rinverano valori di campo elettromagnetico superiori ai limiti consentiti dalla normativa vigente, la stessa Amministrazione provvederà tempestivamente e formalmente a comunicare quanto risultante dai rilevamenti di ARPAL e all'Operatore interessato.
3. A seguito delle verifiche comunque effettuate, il Dirigente responsabile, in caso di superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dal D.P.C.M. dell'08.07.2003 e s.m.i., sentita l'ARPAL, prescrive al Titolare dell'impianto o ai Titolari degli impianti che concorrono a provocare il superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa, l'attuazione di interventi di risanamento, da conseguirsi non oltre il termine di 3 mesi dalla prescrizione attraverso misure tecniche da individuarsi sotto la responsabilità degli stessi.
4. Nel caso che i Titolari degli impianti, che nel complesso provocano il superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa, definiscano accordi volontari per la riduzione dell'esposizione entro i limiti previsti dalla normativa vigente, gli stessi formulano apposita proposta di risanamento corredata dalla relativa tempistica al sindaco che, sentita l'ARPAL, può approvare tale modalità di riduzione a conformità.
5. In caso di inerzia dei Titolari e/o Responsabili delle emissioni della Stazione radio Base, il Dirigente Responsabile dispone la sospensione dell'attività degli impianti oggetto di trasgressione.
6. Per quanto non disposto dal presente articolo si applica la normativa nazionale e regionale.

Art. 13 – Catasto digitale degli impianti

1. Il Comune si dota di apposita piattaforma cartografica interattiva per facilitare il monitoraggio, la pianificazione e la gestione dei siti e delle stazioni radio-base, provvedendo all'aggiornamento costante dei dati relativi alla situazione giuridica, tecnica e urbanistica degli impianti, del patrimonio dell'Ente e delle aree disponibili, onde favorire le attività – segnatamente, di localizzazione, programmazione e controllo – sottese al presente Regolamento. A tale ultimo fine il Comune provvede a integrare la piattaforma gestionale con i dati di cui ai piani di rete alle altre piattaforme esistenti.



COMUNE DI GENOVA

Art. 14 – Adempimenti in relazione alla decadenza della licenza ministeriale

1. Impregiudicati eventuali diritti facenti capo alle Tower Company titolari di infrastrutture passive (pali, tralicci), i Gestori di impianti per la telefonia mobile sono tenuti a rimuovere l'impianto e le relative pertinenze e a ripristinare lo stato dei luoghi.
2. Le prescrizioni di cui al comma 1 si applicano anche in tutti quei casi in cui l'impianto ricetrasmittente sia disattivato prima della scadenza della licenza.

Art. 15 – Sanzioni

1. In tutti i casi di trasgressione si applicano le sanzioni previste dal presente Regolamento e dalla specifica normativa nazionale e regionale, in particolare:
 - a) In materia edilizia, le sanzioni previste dal Capo II del Titolo IV del D.P.R. 06.06.2001 nr. 380 (Testo Unico dell'Edilizia) e s.m.i.;
 - b) In materia paesaggistica, dal D.lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);
 - c) In materia di telecomunicazioni, dal D.lgs. dell'01.08.2003 nr. 259 (Codice delle Telecomunicazioni).
2. In caso di inosservanza delle norme previste per l'autorizzazione all'installazione dell'impianto, delle norme in materia di emissioni, paesaggio, salute ed edilizia, è disposta anche la sanzione accessoria della sospensione dell'atto autorizzativo da 2 a 4 mesi; in caso di nuova infrazione da parte del medesimo licenziatario sullo stesso impianto, l'autorizzazione è revocata ai sensi dell'art. 15, co. 4, della L. del 22.02.2001 nr. 36.

Art. 16 – Informazione alla popolazione

1. L'Amministrazione Comunale rende disponibile sul proprio sito istituzionale gli esiti dei monitoraggi dei campi elettromagnetici effettuati sul territorio comunale ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento.

Art. 17 – Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo che sia divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni vigenti.



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO
118 N. 298 / 2024 DEL 04/12/2024 AD OGGETTO:

ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI
TELERADIOCOMUNICAZIONE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA.

PARERE TECNICO
(Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000)

Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

05/12/2024

Arch. Gianfranco Di Maio

Firmato digitalmente